CAPITOLATO SPECIALE – PARTE I / DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE

INDICI	E	2
INTRO	DUZIONE GENERALE E DEFINIZIONI	5
TITOL	O I – GENERALITA'	6
Art.1 -	Oggetto dell'appalto	6
Art.2 -	Ammontare dell'appalto	8
Art.3 -	Formulazione prezzi	9
Art.4 -	Documenti che fanno parte del contratto di appalto	9
Art.5 -	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	9
TITOL	O II – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO	9
Art.6 -	Conoscenza delle condizioni dell'appalto	10
TITOL	O III – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – P	ERIODO DI
MOI	BILITAZIONE	10
Art.7 -	Periodo di mobilitazione	10
TITOL	O IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
Art.8 -	Programma esecutivo di dettaglio	12
Art.9 -	Piano della progettazione costruttiva	13
Art.10 -	Consegna, inizio ed esecuzione della fornitura	13
Art.11 -	Termine per l'ultimazione delle prestazioni	14
Art.12 -	Penali per ritardi e inadempienze	14
Art.13 -	Inderogabilità dei termini di esecuzione	15
Art.14 -	Lavoro notturno e festivo, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	16
Art.15 -	Cause soppravvenute – Sospensione	17
Art.16 -	Garanzia e assistenza post allestimento	17
Art.17 -	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	18
TITOL	O V – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
Art.18 -	Oneri e obblighi dell'appaltatore	18
Art.19 -	Qualità e accettazione dei materiali in genere	1823
Art.20 -	Personale dell'appaltatore	23
Art.21 -	Tutela e trattamento dei lavoratori	25
Art.22 -	Disciplina dei subappalti	
Art.23 -	Pagamento dei subappaltatori	26
Art.24 -	Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici in materia di sicurezz	a27
Art.25 -	Garanzie	27
Art.26 -	Norme generali di sicurezza	30

MCCA-MUSEO CITTA' – PALAZZO SAN SEBASTIANO - MANTOVA

Art.27 -	Adempimenti agli obblighi di cui alla legge 136/2010	30
TITOL	O VI – DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO	31
Art.28 -	Anticipazione	31
Art.29 -	Pagamenti, fatturazione	31
Art.30 -	Cessione del contratto e cessione dei crediti	33
TITOL	O VII – CONTROLLI	33
Art.31 -	Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'appaltatore	33
TITOL	O VIII – COLLAUDO, ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE	34
Art.32 -	Collaudo e verifica di conformità	34
Art.33 -	Ultimazione e consegna delle forniture	35
Art.34 -	Presa in consegna anticipata	36
TITOL	O IX – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
Art.35 -	Controversie	36
Art.36 -	Recesso dal contratto	36
Art.37 -	Risoluzione del contratto	37
Art.38 -	Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto	37
Art.39 -	Obblighi in caso di risoluzione del contratto	38
Art.40 -	Danni alle opere e cause di forza maggiore	38
TITOL	O X – DISPOSIZIONI FINALI	38
Art.41 -	Spese di contratto, di registro ed accessorie	38
Art.42 -	Pubblicità e clausola di riservatezza	39
Art.43 -	Trattamento dei dati personali	39

MCCA-MUSEO CITTA' - PALAZZO SAN SEBASTIANO - MANTOVA

INTRODUZIONE GENERALE E DEFINIZIONI

Il presente documento descrive le disposizioni generali disciplinanti l'appalto per la fornitura e posa in opera dell'allestimento del nuovo percorso espositivo del museo di San Sebastiano.

Nel seguito e negli altri documenti contrattuali verranno così definiti:

Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.

Il Regolamento di esecuzione: il D.P.R. 5/10/2010 n.207 "Regolamento di esecuzione e

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163",

nelle parti ancora in vigore

D.M 49/2018 del 7/03/2018 – Linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del

direttore dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante: Comune di Mantova

L'appaltatore: l'Impresa, ovvero l'ATI intestaria del contratto

Fornitura: Realizzazione delle opere di riallestimento del

MCCA_Museo della Città presso l'edificio Palazzo San

Sebastiano in Mantova.

RUP: Responsabile unico del Procedimento

Durate: Giorni solari continuativi (a meno di diversa indicazione)

TITOLO I – GENERALITA'

1. Oggetto dell'appalto

- L'oggetto dell'appalto contempla tutta la fornitura, la posa in opera di allestimenti a disegno (basamenti espositivi, vetrine, elementri di arredo, pannellature, ecc) finalizzati all'allestimento del MCCA_Museo della Città presso Palazzo San Sebastiano in Mantova.
- 2. In progetto sono previsti gli allestimenti da installare lungo il seguente percorso espositivo

Piano terreno:

- Atrio di ingresso (ex cammino di Ronda)
- Loggia
- Sala del Porcospino
- Sala del Crogiolo
- Saletta multimediale

Piano primo

- Sala ovest
- Galleria superiore sala dei trionfi
- Sala delle brevi
- Sala delle frecce
- Sala est

Al piano secondo

- Sala dei trionfi superiore

Le opere in appalto, comprendono l'allestimento dei seguenti manufatti

- Basamenti
- Vetrine
- Pannelli divisori/espositivi
- Supporti a parete
- Mensole espositive
- Apparecchi multimediale

MCCA-MUSEO CITTA' - PALAZZO SAN SEBASTIANO - MANTOVA

3. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per il

completamento dell'intervento secondo le condizioni stabilite dal presente elaborato dei quali

l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione delle prestazioni è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

6. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli

apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a

tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto

dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

7. Ai sensi dell'art. 3, c.5, della L. 136/2010 e s.m.i., si rende noto che il numero di codice a cui si

riferisce l'appalto in oggetto, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti, è

il seguente:

C.U.P.: 162119000300004

C.I.G.:8939179BDD

2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo 315.142,00 (euro di progetto ammonta euro trecentoquindicimilacentoquarantadue/00), 311.642,00 (euro di cui euro trecentoundicimilaseicentoquarantadue/00) per forniture euro 3.500,00 (euro e tremilacinquecento/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come meglio risulta dal seguente prospetto:

Cod.	Descrizione	Importo
Α	IMPORTO FORNITURA (soggetto a ribasso	€
	di gara)	311.642,00
В	COSTI DELLA SICUREZZA	€
В	(non soggetti a ribasso di gara)	3.500,00
A + B	TOTALE:	€
ATD	TOTALL.	315.142,00

- 2. L'importo complessivo di progetto del presente appalto è costituito da fornitura e posa in opera e verrà compensato *interamente a corpo* ai sensi dell'art. 59, c.5 bis) del D.Lgs. 50/2016.
- 3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare le modifiche, nonché le varianti al contratto di appalto in corso di validità nei limiti ed alle condizioni previsti dagli articoli 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 4. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle contenute negli altri elaborati progettuali, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

3. Formulazione prezzi

1. I prezzi di cui al computo metrico e determinanti il valore dell'appalto sono stati definiti sulla base di ricerche di mercato per forniture di beni di analoghi natura.

4. Documenti che fanno parte del contratto di appalto

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
- a) il Capitolato speciale (parte I amministrativa e parte II tecnica)
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni di allegato 2 (vedi TITOLO XI)
- c) DUVRI
- d) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) approvato dal CSE
- e) la documentazione tecnico-economica di offerta per le parti accettate o comunque nell'interesse dell'Amministrazione
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare:
- il Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.
- il Regolamento di esecuzione, per le parti ancora in vigore
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i.
- DL.76/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i.

5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale esecuzione del Contratto e per l'Amministrazione Appaltante e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 13671 del codice civile.

TITOLO II – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

6. Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. L'appaltatore dichiara di aver preso perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. Circostanze generali

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la prestazione da rendere.

L'appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove deve essere eseguito l'allestimento e nelle aree adiacenti e pertanto:

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, d'impianto del cantiere e l'esistenza di discariche autorizzate;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dell'allestimento dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria della fornitura.

TITOLO III – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – PERIODO DI MOBILITAZIONE

7. Periodo di mobilitazione

- Per mobilitazione si intende il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte dell'Aggiudicatario della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fino all'inizio della consegna dell'affidamento. Durante tale periodo si dovrà provvedere a ogni adempimento previsto per la formalizzazione del Contratto e per la tempestiva, eventualmente anche anticipata, esecuzione dello stesso;
- 2. Il periodo di mobilitazione costituirà per l'appaltatore il momento di conoscenza dettagliata dell'immobile nel suo complesso (compresa viabilità e spazi esterni individuati "di cantiere") e di definizione puntuale del programma esecutivo di cui al ss Art.8, con la messa a punto delle

- attività e delle tempistiche delle singole fasi e sottofasi di competenza di ciascun operatore che interverrà nell'esecuzione dell'opera;
- 3. Il periodo di mobilitazione costituirà altresì il momento di definizione puntuale dei rapporti intercorrenti tra gli esecutori e di esame congiunto dei documenti di Progetto, con particolare attenzione alle disposizioni del presente CSA nonché di tutti gli aspetti organizzativi del cantiere;
- 4. Durante la mobilitazione l'appaltatore dovrà condurre un'attenta ricognizione dei luoghi e procedere con la programmazione di maestranze, mezzi e attrezzature al fine di procedere. In particolare, con riferimento alle specificità dell'appalto, sono da ritenersi prioritarie:
- la verifica delle modalità accesso e approvvigionamento per lo svolgimento delle attività di cantiere,
- l'attivazione di contatti con i principali referenti del Museo in relazione ad aspetti inerenti lo svolgimento delle lavorazioni in appalto (referente impianti, edilizia, sicurezza, ...),
- l'organizzazione d'incontri preliminari con ditte a qualsiasi titolo condizionate o condizionanti lo svolgimento delle lavorazioni (vedi in particolare "cantieri interferenti"),
- la verifica della viabilità interna ed esterna all'area di cantiere e delle condizioni di viabilità urbana (orari di maggiore traffico, percorsi autorizzati per mezzi pesanti, ...),
- la predisposizione d'istanze, pratiche, autorizzazioni verso enti o soggetti a qualsiasi titolo interessati dall'esecuzione delle lavorazioni,
- 5. In parallelo con le attività di cui ai commi precedenti, saranno valutati dalla DEC gli elementi costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara. A giudizio insindacabile della DEC, nel rispetto di quanto stabilito dagli elaborati di Progetto saranno concordate la scelta e la definizione di dettaglio,
- 6. Ove compresa nella documentazione di offerta, sarà altresì valutata la proposta dell'Aggiudicatario in termini di rimodulazione del cronoprogramma attività con particolare attenzione alla sicurezza del cantiere e alle interferenze con le contemporanee attività del Museo.
- 7. Concordati gli elementi salienti e gli aspetti puntuali con la DEC, e comunque entro **15**gg (quindici/00) dalla data fissata per la consegna, l'Aggiudicatario trasmetterà quanto segue:
- Il Programma di intervento e di produzione degli elementi oggetto dell'appalto,
- il PIANO DELLA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA degli elementi ai sensi del ss Art.9,
- ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, un PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase

esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità,

- eventuali integrazioni al DUVRI da sottoporre alla Stazione AppaltantePSC da sottoporre all'approvazione del CSE,
- il POS redatto in coerenza con i "Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i" e con le prescrizioni specifiche del DUVRI,
- nomina del direttore tecnico di cantiere,
- nomina del rappresentante con delega (ove presente),
- organigramma di cantiere e rubrica dei referenti di cantiere,
- nominativo del soggetto addetto alla reperibilità H24
- polizza fideiussoria a garanzia del contratto
- polizze assicurative
- elenco dei subappaltatori e subaffidatari per l'esecuzione delle opere.

TITOLO IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- 8. Programma di intervento e produzione degli elementi oggetto dell'appalto
- 1. Nel periodo di mobilitazione di cui al precedente articolo 7 e comunque entro 15gg (quindici/00) dalla data fissata per l'avvio esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà predisporre un PROGRAMMA DI INTERVENTO E PRODUZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTO DELL'APPALTO, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.
- 2. Il Programma dovrà essere trasmesso alla DE per approvazione la quale, entro 7gg (sette/00) dalla formale ricezione, formulerà le proprie determinazioni. Nel caso di palese inadeguatezza e/o mancanza di rispondenza ai dettami contrattuali, lo stesso sarà da ritenersi irricevibile e l'appaltatore dovrà procedere con la celere riemissione nei successivi 5gg (cinque/00). La reiterata inadeguatezza, mancanza di rispondenza ai dettami contrattuali e la mancata trasmissione o aggiornamento del suddetto Programma si configurerà quale grave inadempimento contrattuale.
- 3. Fino alla data di approvazione del Programma l'appaltatore è tenuto a condurre le attività secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo con durate parziali ridotte linearmente secondo offerta di gara.
- 4. Qualora si verifichino circostanze che possano condizionare in modo significativo la programmazione delle lavorazioni tali da renderne necessaria una ridefinizione, è fatto obbligo

all'appaltatore di trasmettere su file pdf / file editabile (Excel – Project) l'aggiornamento del Programma;

9. Piano della progettazione costruttiva

- 1. In virtù delle delle peculiarità tecniche e di messa in opera degli allestimenti è prevista la presentazione di un PIANO DELLA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA. Il Piano dovrà illustrare le date di presentazione e il contenuto delle trasmissioni (elaborati grafici, schede tecniche, campionature, relazioni di calcolo, ...). Le trasmissioni dovranno essere suddivise nelle seguenti macrofasi in ordine vincolante :
- elaborati di rilievo e verifica in sito
- azioni e modalità di calcolo
- campionature e documentazione qualificativa dei materiali impiegati
- schemi e viste generali
- relazione di calcolo e dettagli costruttivi
- indicazioni circa le modalità di montaggio, indicazioni da inserire nel POS
- piani di uso e manutenzione, indicazioni per la redazione del fascicolo dell'opera
- 2. Il piano dovrà contemplare un congruo tempo di verifica da parte della Direttore dell'Esecuzione (e comunque non inferiore a 15gg quindici/00) e un tempo di recepimento delle osservazioni per successiva ripresentazione non superiore a 15gg (quindici/00).
- 3. La mancata approvazione della documentazione relativa a una macrofase non solleva l'appaltatore dal procedere con la successiva trasmissione programmata.

10. Consegna, inizio ed esecuzione della fornitura

- 1. L'esecuzione del contratto ha inizio, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
- 2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento della fornitura lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

- 3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016, nonché nelle more della verifica del possesso dei requisiti così come disposto dall'art. 8 c.1 letteera a) del D.L.76/2020 convertito con Legge 120/2020.
- 4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza cantieri ai sendi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e ne comunica l'esito al Direttore dell'Esecuzione.

11. Termine per l'ultimazione delle prestazioni

- Il tempo utile per ultimare tutte le attività contemplate dal presente capitolato è fissato in 120 (centoventi/00) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o altro più breve termine determinato in sede di gara.
- 2. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione del contratto ma dovrà essere aggiunta al tempo contrattuale così come indicato nel verbale di ripresa attività.

12. Penali per ritardi e inadempienze

- Scaduto il termine di ultimazione generale di cui al precedente Art.11, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo eventualmente aggiornato da perizie conformi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche nei seguenti casi :
- a) ritardo nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione;
- b) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione esecuzione per il ripristino degli allestimenti non accettabili o danneggiati;
- 3. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contrattuali nei tempi e modi come stabiliti dal cronoprogramma esecutivo, sarà applicata una penale forfettaria pari all'1 per mille dell'importo contrattuale eventualmente aggiornato da perizie conformi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
- 4. Tutte le fattispecie di *ritardi* e *inadempienze* sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dell'Esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
- 5. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i *ritardi* e le *inadempienze* sono tali da comportare una penale di

- importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 37, in materia di risoluzione del contratto.
- 6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei *ritardi e/o delle inadempienze*.
- 7. Le penali saranno applicate alla data di emissione di ogni fattura relativa al corrispettivo della fornitura e trattenuta sul valore delle stesse, ovvero sul deposito cauzionale in assenza di corrispettivi.

13. Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell'esecuzione del contratto:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere in appalto;
- c) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni contrattuali, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato

per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

14. Lavoro notturno e festivo, ordine da tenersi nell'andamento delle attività

- 1. In caso di necessità rilevata dall'Amministrazione, l'appaltatore dovrà garantire, su richiesta della Stazione Appaltante, la contemporanea prestazione d'opera di tutto il personale ed i mezzi d'opera occorrenti per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Si evidenziano in particolare tre aspetti fondamentali per il corretto svolgimento dell'appalto:
- a) il mese di agosto e tutti i periodi di chiusura del Museo, comprese le festività natalizie e pasquali, debbono ritenersi lavorativi a tutti gli effetti, sia perché in tali periodi possono insorgere necessità indifferibili, sia perché potenzialmente utili a garantire la disponibilità anticipata delle sale;
- b) l'appaltatore dovrà consentire l'accesso alle aree di cantiere ad altre ditte di lavori, servizi, forniture individuate dalla Stazione Appaltante per attività manutentive o comunque legate al normale funzionamento del Museo;
- c) l'appaltatore dovrà consentire l'accesso alle aree di cantiere ad altre ditte di lavori, servizi, forniture individuate dalla Stazione Appaltante per attività finalizzate all'allestimento del nuovo percorso museale. L'accesso, comprendente maestranze, forniture, mezzi e attrezzature, sarà regolamentato dal DE. L'onere di confinamento delle aree interessate sarà a carico esclusivo delle Ditte in ingresso. L'onere di vigilanza del confinamento sarà di competenza dell'appaltatore.
- 2. I costi sostenuti per la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi saranno a totale carico dell'appaltatore, senza nessuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà garantire la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
- 3. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare le attività nel modo che crederà più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione di Esecuzione, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
- 4. L'appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscano con le operazioni dell'Appalto.
- 5. Sarà cura dell'appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione Appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi (anche di altre ditte operanti) non coinvolti nei lavori.

6. Il Direttore dell'Esecuzione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinata attività entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione delle attività nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

15. Cause Sopravvenute – Sospensione

- 1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
- 2. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e smi, dal DE, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.
- 3. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto
- 4. In ogni caso, salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
- 5. All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
- 6. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nel periodo successivo, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e smi.).

Art. 16 Garanzia e assistenza post allestimento

- L'appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento dei beni oggetto dell'appalto e
 conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 24
 mesi, o periodo migliorativo proposto in sede di gara, decorrente dalla data del certificato
 provvisorio di collaudo/ verifica di conformità.
- 2. Il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.

- 3. La garanzia comprende la prestazione della manodopera e ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, nonché l'integrità dei materiali ,compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare gli aspetti di cui sopra devono essere effettuati entro 10 gg, o altro termine migliorativo proposto in sede di gara, naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta scritta a mezzo posta elettronica da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio, entro 10 gg lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza kilometrica, ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. La Ditta Appaltatrice inoltre garantisce la disponibilutà di pezzi di ricambio per almeno 5 anni dalla data di ultimazione dellea fornitura.
- 4. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'appaltatore senza nessun onerre aggiuntivo per la stazione appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall'appaltatore che ne acquisisce la proprietà.

17. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

- 1. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche del contratto devono essere autorizzate dal RUP. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Una modifica del contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale nelle ipotesi di cui al comma 4 del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3. Una nuova procedura d'Appalto in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta per modifiche delle disposizioni del contratto durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle sopra indicate.

TITOLO V - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art.18 Oneri e obblighi dell'appaltatore

 Il presente articolo individua oneri e obblighi a cui l'appaltatore è tenuto ad ottemperare sempre da intendersi compresi nelle voci di prezzo con cui sarà compensato contrattualmente. L'appaltatore non avrà pertanto diritto a richiedere alcun ulteriore compenso.

a) ONERI GENERALI

2. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del contratto in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle

condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'Appalto.

- 3. Sono a carico dell'appaltatore, oltre agli oneri ed obblighi contemplati negi atti di gara, i seguenti oneri ed obblighi da intendersi sempre compresi nel valore contrattuale:
- gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione delle attività, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- l'organizzazione del lavoro con attrezzature, macchinari e mezzi d'opera idonei in numero,
 tipo e caratteristiche all'esecuzione delle attività secondo la migliore tecnica;
- l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- lo scarico, l'immagazzinamento e la custodia dei materiali e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite ivi compresi la recinzione del cantiere, la sua pulizia e manutenzione;
- la fornitura, il montaggio e la messa a disposizione dei ponti di servizio, dei mezzi di sollevamento, dei mezzi d'opera e ogni altra opera provvisionale per la perfetta esecuzione delle attività. Le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzate, spostate, mantenute e rimosse in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori e per evitare qualunque danno a persone o cose. La rimozione delle costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione e del DEC in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili;
- l'allacciamento dei propri mezzi e attrezzature attraverso un quadro proprio protetto sia contro le sovracorrenti che contro le dispersioni verso terra;
- il conseguimento e il pagamento dei relativi oneri per permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico e comunque a tutti quelli necessari per l'esecuzione dell'applato;
- gli allacciamenti per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere nelle successive configurazioni previste per l'area di cantiere;
- l'immediata sostituzione del personale qualora, a proprio insindacabile giudizio, la Direzione dell' Esecuzione lo ritenesse non valido o non capace in relazione alle esigenze del lavoro;
- l'approvigionamento tempestivo dei materiali necessari per l'esecuzione degli allestimenti;

- l'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- l'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- la sorveglianza dele aree coinvolte dall'allestimento ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- l'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- la fedele esecuzione del progetto esecutivo dell'allestimento dato in appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dell'Esecuzione, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- la messa a disposizione del Direttore dell'Esecuzione dei disegni, tavole e dei casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dell'Esecuzione;
- lo sgombero dei materiali di risulta e l'accurata pulizia quotidiana e finale di tutto il cantiere, da effettuare con il necessario impegno di personale e di mezzi d'opera;
- l'immediato sgombero delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere ovvero nel caso di risoluzione del contratto;
- il carico, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate dei materiali di scarto,
 compresi i relativi oneri di discarica;
- la predisposizione di materiale fotografico sufficiente a una compiuta descrizione delle opere sia in fase esecutiva che a lavori ultimati, secondo le indicazioni e richieste della Direzione dell'esecuzione;
- qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, gli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;

- il garantire la totale e sicura agibilità degli altri locali, non coinvolti dalle attività di allestimento, di tutti i fabbricati limitrofi e dei collegamenti verticali e orizzontali durante tutto il periodo di esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché la salvaguardia della funzionalità di tutti gli impianti esistenti;
- ogni spesa per il mantenimento, fino al collaudo, del sicuro transito sui percorsi a uso pubblico e del Museo;
- la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare la Stazione Appaltante da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione delle forniture, fino alla presa in consegna di esse da parte della Stazione Appaltante;
- il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione di Esecuzione, senza che l'Impresa abbia per ciò diritto a speciali compensi.

b) ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DI CANTIERE

- 4. Sono da intendersi remunerati negli oneri generali d'appalto gli oneri tutti in conseguenza delle condizioni operative descritte al precedente Art.6.
- 5. L'appaltatore, durante l'intera esecuzione dell'appalto, dovrà concordare gli orari delle attività con la Stazione Appaltante;
- 6. L'appaltatore dovrà rendere disponibile il Direttore Tecnico di Cantiere, o un suo assistente, a recarsi presso gli uffici del Museo anche nella stessa giornata di chiamata e secondo gli orari da questi definiti;
- 7. L'appaltatore, anche con l'ausilio di tecnici esterni, dovrà fornire adeguata <u>documentazione</u>, <u>informazione e supporto tecnico-organizzativo al personale di cantiere</u> al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche tecniche e prestazionali delle opere da eseguire.

c) CONDUZIONE DELLE ATTIVITA'

8. Oltre all'adozione dei necessari DPI previsti ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i., per le lavorazioni maggiormente impattanti la messa in atto di azioni di mitigazione quali il confinamento acustico dei locali disturbanti, l'adozione di barriere acustiche e lo sfalsamento spaziale e temporale delle

lavorazioni maggiormente rumorose o fonte di vibrazioni al fine di tutelare le maestranze e contenere il disagio per il regolare funzionamento del Museo.

- 9. La concessione, su richiesta della Direzione di Esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle attività che l'ente appaltante eventualmente intenderà eseguire a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che nel caso d'impegno continuativo e non sporadico per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 10. Tutte le lavorazioni da eseguirsi in locali comunque utilizzati dall'Ente dovranno essere concordate preventivamente con i responsabili tecnici del Museo, con la D.E. e il DEC.
- 11. Il provvedere al ricevimento in cantiere, individuandone di concerto con la DE e il DEC la collocazione e fornendo il necessario supporto logistico alle operazioni di scarico, di merci e attrezzature da parte di distinto operatore per conto del Museo garantendone la buona conservazione e perfetta custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
- 12. I provvedimenti occorrenti per la protezione delle opere eseguite dalla polvere, ecc. anche nei periodi di sospensione dei lavori; l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della polvere;
- 13. L'idonea protezione dei manufatti e degli accessori già in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dell'Esecuzione e il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
- 14. La ricollocazione e messa in sicurezza d'impianti attivi in genere a servizio del Museo;
- 15. L'appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere sia per quanto riguarda la qualità dei materiali che per quanto concerne la loro esecuzione. Egli dovrà, pertanto, rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva;

d) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE

- 16. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi , regolamenti e norme vigenti in materia , nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.
- 17. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, la ditta appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile n.62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto

e) DOCUMENTAZIONE TECNICA E QUALIFICATIVA - ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

- 18. L'appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione dell'Esecuzione, entro 10 gg (dieci/00) dall'ultimazione degli allestimenti, i documenti tecnici, i manuali d'uso e di manutenzione dei beni oggetto dell'appalto, i relativi certificati di omologazione e le certificazioni di conformità. La documentazione, nel termine indicato, dovrà essere trasmessa in copia cartacea e su supporto informatico alla Direzione dell'Esecuzione che, una volta verificata, la consegnerà al DEC . La documentazione dovrà essere sottoscritta dall'appaltatore (intera documentazione), dalle eventuali Ditte esecutrici e da tecnico abilitato.
- 19. L'appaltatore dovrà provvedere alla perfetta pulizia finale di tutta l'area interessata dalle attività allestitive. Si precisa che la pulizia finale dovrà essere condotta in modo da consentire l'immediato avvio delle attività museali;
- 20. <u>A termine esecuzione l'appaltatore dovrà procedere all'istruzione del personale tecnico designato dal Museo circa le modalità di funzionamento degli allestimenti. L'attività di formazione dovrà essere verbalizzata a cura dell'appaltatore e trasmessa alla Stazione appaltante con tutte le firme dei presenti.</u>

Art. 19 Qualità e accettazione dei materiali in genere

- 1. L'appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Esecuzione.
- 2. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'appaltatore sarà

tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

- 3. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Esecuzione dovranno essere immediatamente sostituite a cura e spese dell'appaltatore con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
- 4. L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 20 Personale dell'appaltatore

- 1. Il personale dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle attività da eseguire ed ai termini di consegna. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
- 2. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati.
- 3. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie delle attività in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere:
- le indicazioni contenute nel DUVRI;
- 4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.
- 5. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale e a terzi.
- 6. All'appaltatore spetta inoltre la vigilanza delle maestranze in merito al divieto assoluto di assunzione di alcool sul posto di lavoro e la tenuta di un comportamento idoneo nei confronti dell'Ufficio di Direzione Esecuzione, del personale del Museo e dei terzi. Tale obbligo è esteso alle maestranze proprie e a quelle di subappaltatori, sub-fornitori, lavoratori autonomi e prestatori d'opera comunque coinvolti per il tramite dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.

Art. 21 Trattamento e tutela dei lavoratori

- 1. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 Disciplina dei subappalti

1.Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016., come da ultimo modificato dall'art. 49 del DL77/2021 convertito con Legge 108/2021 Il subappalto è consentito alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/16, a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

2. Il contratto non puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera.

- 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore deilavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
- 5. L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) all'atto dell'offerta siano stati indicati le prestazioni che si intendono subappaltare, affidare o concedere in cottimo;
- b) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Amministrazione per tutti i subcontratti, in nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre è fatto obbligo all'appaltatore di inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 23 Pagamento dei subappaltatori

- 1. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi :
- a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 24 Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici in materia di sicurezza

- 1. Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono le conseguenti responsabilità:
- rispettare tutte le indicazioni contenute nel DUVRI e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 25 Garanzie

a) Fideiussione a garanzia dell'anticipazione

- 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 l'appaltatore ai fini dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% del valore contrattuale dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
- La predetta garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui al citato art. 35, comma 18 del D.
 Lgs. 50/2016.
- 3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

b) Garanzia definitiva

- 4. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto a costituire, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura determinata ai sensi del primo comma del citato art. 103.
- 5. Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 1 del citato art. 103, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

- all'articolo 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 6. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
- 7. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 8. La Stazione Appaltante può inoltre richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.
- 9. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- 10.L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali.
- 11. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cu all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

- 12.In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al citato art. 93, comma 7. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.
- 13.La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procede ad aggiudicare l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

c) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

- 14.La ditta appaltatrice è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritti del lavoro.
- 15.La ditta appaltatrice ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale, se richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.
- 16.La ditta appaltatrice assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, a beni, all'Amministrazione Comunale o a terzi nell'esecuzione delle prestazioni previste, garantendo altresì di mantenere estranea l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa avanzata da chiunque al riguardo. A tale proposito la ditta appaltatrice provvederà a contrarre un'adeguata polizza d'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e pestatori d'opera, per danni arrecati a terzi (incluso il Comune di Mantova) nello svolgimento della sua attività. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore Euro 3.000.000,00 unico RCT (RCT:€ 3.000.0000 per sinistro con il limite di € 3.000.000 per ogni persona e di € 3.000.000 per danni e cose) e a 1.500.000,00 (per sinistro e per persona) per la RCO. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune di Mantova entro i 10 giorni precedenti l'inizio dell'appalto, pena la risoluzione dello stesso.
- 17.Le suddette coperture assicurative dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'appalto, o altro più ampio termine conseguente a sospensioni, ferma la garanzia eventualmente richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto in conseguenza del medesimo.
- 18.La ditta appaltatrice terrà indenne il Comune di Mantova per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.
- 19.L'operatività o meno delle coperture assicurative stesse non esonera la ditta appaltatrice dalle responsabilità di qualunque genere, su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

20.La ditta aggiudicataria manleva il Comune di Mantova per danni a beni dell'aggiudicatario stesso e si impegna a fare inserire nella polizza assicurativa una speciale clausola di rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga (salvo solo il caso di dolo) nei confronti del Comune di Mantova e dei suoi dipendenti o collaboratori.

Art. 26 Norme generali di sicurezza

- 1. Le attività appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 2. Nell'accettare l'esecuzione del contratto l'appaltatore dichiara:
- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel DUVRI ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza delle attività;
- di aver visitato gli ambienti interessati dall'allestimento e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera,
 dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
- 3. L'appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non esclusa da altre norme nel presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
- 4. Con l'accettazione dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme di sicurezza.
- 5. Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte alla Stazione Appaltante, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel DUVRI.

art. 27 - Adempimenti agli obblighi di cui alla legge 136/2010

 L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso il Comune di Mantova sia nei rapporto con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

- 2. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura di Mantova.
- 3. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
- 4. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli operatori della Filiera, uno o più conti Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010: correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
- 5. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
- 6. Ai fini dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione gli estremi riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
- 6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

TITOLO VI – DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 28 Anticipazione

- 1. Ai sensi dell'articolo 35 c.18 del D.Lgs. 50/16, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale dell'appalto.
- 2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla trasmissione da parte dell'appaltatore della garanzia fideiussoria di cui al precedente Art.25, lettera a).

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

29. Pagamenti, fatturazione

- 1. Il pagamento dovuto dall'Amministrazione per la fornitura ed il montaggio degli arredi oggetto del presente appalto sarà erogato come segue :
- 60% alla consegna al completo allestimento oggetto dell'appalto
- 40% a saldo a seguito esito positivo operazioni di collaudo.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

Dal corrispettivo posto a pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Il pagamento dovrà essere richiesto tramite emissione di fattura elettronica , intestata a: Comune di Mantova- Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città –Servizio Musei , Largo X XIV Maggio ... - 46100 Mantova e avverrà entro i termini di 30 gg dalla data del ricevimento fattura, ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.lgs. n. 231/2002.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità. Qualora l'impresa non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti da un Durc, l'Amministrazione provvederà in applicazione della normativa vigente in materia.

La fatturazione dovrà essere presentata a seguito della consegna e della accettazione della fornitura in oggetto.

Le fatture emesse dalla Ditta affidataria dovranno riportare in modo completo i seguenti dati:

- Protocollo pratica;
- Impegno di spesa;
- CIG e CUP;
- Indicazione della scissione dei pagamenti;
- Determinazione dirigenziale;
- Tipo e quantità del prodotto fornito e del servizio prestato;
- Oneri ed accessori (da specificare tipologia);
- Prezzo unitario al netto di IVA;
- Importo imponibile:
- Importo IVA;

Totale fattura.

Codice fatturazione elettronica: 5KUZLE

2. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 6 del D. Lgs.

50/2016, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma

2, c.c.

30. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del

D.Lgs. 50/2016.

TITOLO VII – CONTROLLI

31. Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'appaltatore

1. Tutti gli allestimenti dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai

documenti contrattuali.

2. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione Esecuzione, al controllo dello svolgimento

delle operazioni di montaggio dell'allestimento.

3. Per la segnalazione di eventuali non conformità delle opere eseguite il Direttore dell'Esecuzione

si avvarrà dei propri Direttori Operativi i quali, contestualmente alla segnalazione delle difformità

riscontrate, procederanno ad emettere le relative "prescrizioni operative".

4. Le prescrizioni verranno emesse in forma scritta e sottoscritte dall'appaltatore o da suo

rappresentante presente all'atto dell'accertamento. Le stesse, qualora emesse in sua assenza,

verranno trasmesse al Direttore dell'Esecuzione per controfirma. L'appaltatore ha l'obbligo di:

- procedere immediatamente alla rimozione della difformità o comunque nel termine stabilito

impartito dalla prescrizione,

- in caso di reiterata inerzia alle prescrizioni impartite il Direttore dell'Esecuzione procederà

all'emissione di specifico Ordine di Servizio

5. La Direzione Esecutiva potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere

compiute; ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli

sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri

- conseguenti sostenuti. In tal caso l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nei pagamenti.
- 6. Il Direttore dell'Esecuzione segnalerà tempestivamente all'appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
- 7. Qualora l'appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
- 8. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovrà essere effettuato accertamento in contraddittorio tra le parti. Le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
- Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
- 10.La formulazione delle riserve dovrà essere fatta, a pena di decadenza, sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
- 11.Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
- 12.Le riserve dell'appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dell'Esecuzione non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
- 13.Le riserve non espressamente confermate in sede di saldo si intendono abbandonate.
- 14.Si rinvia per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale alle disposizioni di cui alla Parte VI Titolo I Capo II del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO VIII – COLLAUDO, ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

32. Collaudo e verifica di conformità

- 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto.
- 2. Il collaudo e la verifica di conformità sono diretti a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

- 3. Il collaudo e la verifica di conformità deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il relativo certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 4.L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 5. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione a proprie spese il personale competente per le operazioni di collaudo e verifica di conformità, nonché gli strumenti necessari.
- 6. Quando in sede di collaudo e verifica di conformià emergesse la necessità di interventi di completamento o di riparazione, il collaudo e la verifica verranno sospesi fino a constatazione che l'appaltatore abbia ottemperato alle prescrizioni ricevute. Se l'appaltatore non avrà ottemperato agli ordini impartiti, scaduto il termine fissato per la loro esecuzione, l'Amministrazione procederà all'esecuzione d'ufficio addebitando all'appaltatore stesso le spese e i maggiori oneri sostenuti per eseguire tali interventi.
- 7. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo della prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato e inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

33. Ultimazione e consegna delle forniture

- 1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dell'Esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle attività svolte.
- 2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dell'Esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sul corretto allestimento. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In caso di ritardo nel completamento delle attività, trova applicazione la penale prevista al precedente articolo 12.

34. Presa in consegna anticipata

- 1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare gli allestimenti realizzati ovvero parte degli stessi, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e verifica di conformità, può procedere alla presa in consegna anticipata.
- 2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'uso degli allestimenti sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dell'Esecuzione e dal Responsabile del Procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
- 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sulla fornitura, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

TITOLO IX – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

35. Controversie

1. Eventuali controversie emergenti in merito all'esecuzione del Contratto, che non si siano potute risolvere, saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario del Foro di Mantova. Si intende pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

36. Recesso dal contratto

- 1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016, in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni già effettuate e del valore dei materiali utili, oltre al decimo del valore delle prestazioni non eseguite.
- 2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
- 3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

4. L'appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e deve mettere il predetto cantiere a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

37. Risoluzione del contratto

- La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art.
 108 del D.Lgs. 50/2016 nonchè :
- qualora venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto,
- in caso violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62).
- 2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura In caso di fallimento dell'appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti trova applicazione l'art. 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016.

38. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

- 1. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle opere già eseguite e l'inventario di materiali e la relativa presa in consegna.
- Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto nel progetto.
- 3. In sede di liquidazione finale dell'Appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue.

39. Obblighi in caso di risoluzione del contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto di Appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree interessate dalle attività di allestimento e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

40. Danni alle opere e cause di forza maggiore

- 1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
- 2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dell'Esecuzione, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dell'Esecuzionei procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
- 3. Il compenso che la Stazione Appaltante riconosce all'appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
- 4. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
- 5. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
- 6. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'appaltatore.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

41. Spese di contratto, di registro ed accessorie

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;

- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione delle attività;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture e attività oggetto dell'Appalto.
- 3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
- 4. Sono a carico della ditta aggiudicataria anche le spese di pubblicazione, così' come disposto dal Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016, che dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

42. Pubblicità e clausola di riservatezza

- 1. E' fatto divieto all'appaltatore e ai subappaltatori e cottimisti ed ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente Appalto.
- 2. La Stazione Appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

43. Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:
 - ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
- 2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
 - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

 I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- 3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
- 4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
- 5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
- 6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- 7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- 8. I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. 10.La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla

- archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- 9. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
- 10. Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 11. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.
- 12. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.
- 13. È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074
 - E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it
- 14. L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, email: comune.mantova.aoo@legalmail.it